



**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL  
SERVIZIO SEGRETERIA  
N. 50 / SEG DEL 30 AGOSTO 2022**

**OGGETTO: ADESIONE ALLA SOLUZIONE INNOVATIVA PER  
L'INFORMATIZZAZIONE DEI PROCESSI  
AMMINISTRATIVI DEGLI ENTI LOCALI DELLA VALLE  
D'AOSTA (INVA-SIEL) PER L'UNITÉ E PER I COMUNI  
MEMBRI**

LES COMMUNES DE

**ARVIER, AVISE, AYMAVILLES, COGNE, INTROD, RHEMES-NOTRE-DAME, RHEMES-SAINT-GEORGES, SAINT-NICOLAS, SAINT-PIERRE, SARRE, VALGRISENCHÉ, VALSAVARENCHÉ, VILLENEUVE**

Località Champagne, 53 - 11018 VILLENEUVE (Ao) - Tel. 0165 921800 - Fax 0165 921811 - P.IVA 00442980074 - Cod.Fisc. 80006760070 - codice unico ufficio IPA 5D235L  
Indirizzo web: <http://www.cm-grandparadis.vda.it> - e-mail: [info@cm-grandparadis.vda.it](mailto:info@cm-grandparadis.vda.it) - PEC: [protocollo@pec.cm-grandparadis.vda.it](mailto:protocollo@pec.cm-grandparadis.vda.it)

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SEGRETERIA

Visto lo Statuto dell'Unité des Communes valdôtaines Grand-Paradis, approvato con deliberazione della Giunta n. 7 del 14.10.2015 e successivamente modificato con deliberazione n. 55 del 20.08.2021;

Visto in particolare l'art. 28 del vigente Statuto, inerente il Segretario e le sue competenze;

Richiamato il regolamento relativo all'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione della Giunta n. 20 del 04.05.2016 e successivamente modificato con deliberazioni della Giunta n. 27 del 15.06.2016 e n. 18 del 05.04.2017;

Richiamata la determinazione del Presidente dell'Unité n. 2 del 5 maggio 2021 recante ad oggetto: *"Conferimento dell'incarico di Segretario dell'Unité des Communes valdôtaines Grand-Paradis alla d.ssa Marie Françoise Quinson con decorrenza dal 6 maggio 2021"*;

Richiamata la determinazione del Presidente dell'Unité n. 3 del 30 giugno 2021 recante ad oggetto: *"Nomina responsabili dei servizi dell'Unité des Communes valdôtaines Grand-Paradis dal 01.07.2021"*

Dato atto che la responsabilità del servizio segreteria è attribuita, ai sensi delle vigenti disposizioni normative, al Segretario dell'Unité;

Visto il *Piano Triennale per l'Informatica nella Pubblica Amministrazione*, che rappresenta il documento di indirizzo strategico ed economico per la trasformazione digitale del Paese e che definisce le linee operative di sviluppo dell'informatica pubblica, il Modello strategico di evoluzione del sistema informativo della PA e gli investimenti ICT del settore pubblico secondo le linee guida europee e del Governo;

Dato atto che l'*Accordo Quadro tra le Regioni e le Province Autonome con AGID per la Crescita e la Cittadinanza Digitale Verso Gli Obiettivi Europa 2020* riconosce alle Regioni il ruolo di coordinamento a livello territoriale nel favorire la trasformazione digitale dei servizi pubblici per i cittadini e imprese e di "soggetto aggregatore territoriale per il digitale" (SATD) anche attraverso lo sviluppo territoriale operato dalle realtà ICT in house;

Evidenziato come il suddetto Piano Triennale individui le realtà ICT in house tra gli attori del processo di trasformazione digitale, specificando come dette realtà "partecipino allo sviluppo dei progetti delle singole amministrazioni e allo sviluppo e alla gestione delle piattaforme abilitanti, anche per erogare servizi di assistenza e consulenza";

Dato atto che IN.VA. S.p.A., al fine di supportare il processo di trasformazione al digitale del territorio valdostano in coerenza con i principi guida del piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione, ha bandito apposita *procedura per l'affidamento di un accordo quadro per la fornitura, manutenzione e assistenza di una soluzione software in logica private cloud e relativi servizi applicativi da erogare in modalità SAAS agli enti locali della Valle d'Aosta* (procedura aperta n. 004156/2020 – offerta economicamente più vantaggiosa – miglior rapporto qualità/prezzo) per mettere a disposizione degli Enti Locali una soluzione per informatizzare i processi amministrativi e gestionali che implementi il paradigma cloud nelle PA e promuova l'erogazione dei servizi in modalità di condivisione (shared services);

Dato atto che IN.VA. S.p.a. ha sottoscritto apposito accordo quadro con il RTI aggiudicatario della suddetta procedura di gara composto da Maggioli S.p.a., Almaviva S.p.a. e APK S.r.l. che ha proposto la soluzione integrata denominata Sicr@Web;

Dato atto che la strategia messa a punto da CELVA e Regione Autonoma Valle d'Aosta, nell'ambito del processo di trasformazione digitale della pubblica amministrazione, prevede che IN.VA. predisponga ambienti operativi presso il Data Center Unico Regionale qualificato per l'erogazione dei servizi in Cloud secondo le indicazioni AGID e l'installazione e configurazione iniziale della soluzione applicativa individuata con la citata procedura d'appalto;

Vista la nota della Società IN.VA. S.p.a., assunta agli atti al prot. n. 13343 del 16 novembre 2021 con la quale viene illustrata la modalità di adesione da parte degli enti locali della Valle d'Aosta alla *Soluzione innovativa per l'informatizzazione dei processi amministrativi degli enti locali della Valle d'Aosta (INVA-SIEL)*;

Dato atto che il modello gestionale prevede l'erogazione dei servizi in modalità Saas (Software as a service), pertanto, comprensiva della disponibilità dei servizi applicativi e tecnologici nonché dell'assistenza utenti e manutenzione dell'applicativo;

Evidenziato come con la suddetta nota sia previsto che l'affidamento del servizio in oggetto avvenga attraverso un'assegnazione in house nei confronti di INVA che rappresenterà l'unico interlocutore contrattuale e gestionale nei confronti dell'ente e che si occuperà direttamente della gestione contrattuale e della fornitura con il RTI sopra indicato;

Visti il *catalogo dei servizi* e l'*allegato tecnico della Soluzione software in logica private cloud e relativi servizi applicativi INVA-SIEL* trasmessi con la citata nota prot. n. 13343/2021;

Vista la legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 rubricata: "*Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta*" e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la legge regionale 5 agosto 2014, n. 6 rubricata: "*Nuova disciplina dell'esercizio associato di funzioni e servizi comunali e soppressione delle Comunità Montane*" e successive modificazioni e integrazioni la quale ha portato ad una profonda riorganizzazione disponendo che determinati funzioni e servizi comunali vengano obbligatoriamente esercitate per il tramite del Consorzio degli enti locali della Valle d'Aosta (CELVA), del Comune di Aosta, della Regione autonoma Valle d'Aosta, delle Unités des Communes valdôtaines, mediante convenzioni fra enti locali e, in modo residuale, in ambito territoriale comunale;

Dato atto che l'esercizio in forma associata di funzioni e servizi comunali per il tramite dell'Unité richiede che la soluzione software e gli applicativi utilizzati dall'Unité e dai Comuni membri possano tra loro colloquiare per facilitare lo scambio di informazioni e dati indispensabili alle attività di competenza delle singole amministrazioni;

Dato atto che, al fine di creare sinergie ed economie nonché di coordinare il passaggio alla *Soluzione innovativa per l'informatizzazione dei processi amministrativi degli enti locali della Valle d'Aosta (INVA-SIEL)*, la Giunta ha stabilito che le attività di progettazione, impianto, formazione e avviamento (spese una tantum) vengano affidate direttamente dall'Unité anche per i Comuni membri stanziando le relative somme a bilancio (giusta deliberazione n. 50 del 20.06.2022), mentre saranno poi a carico dei singoli enti i canoni annuali di utilizzo nonché l'attivazione di eventuali ulteriori servizi opzionali non ricompresi tra quelli di cui al presente provvedimento;

Richiamato il decreto legislativo 23/06/2011, n. 118, ad oggetto "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 marzo 2009, n. 42";

Richiamato il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e s.m.i.;

Richiamate le seguenti deliberazioni della Giunta, esecutive ai sensi di legge:

- n. 68 in data 3 novembre 2021, recante ad oggetto "Approvazione verifica dello stato di attuazione dei programmi esercizio 2021/2023 e del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2022/2024";
- n. 85 in data 27 dicembre 2021, recante ad oggetto "Approvazione della nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2022/2024 e approvazione del bilancio di previsione 2022/2024";
- n. 2 in data 14 gennaio 2022, recante ad oggetto "Piano esecutivo di gestione (P.E.G.) 2022/2024. Assegnazione risorse finanziarie ai responsabili di spesa";

Richiamata la deliberazione della Giunta n. 4 in data 1° febbraio 2022, recante ad oggetto "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) integrato con il Piano delle Performance 2022/2024", esecutiva ai sensi di legge;

Dato atto che l'intervento di cui trattasi è inserito nei documenti di programmazione (DUP, programma triennale lavori pubblici, programma biennale acquisizione forniture e servizi) 2022/2024 e che i relativi stanziamenti sono stati previsti nel bilancio 2022/2024;

Visto il Regolamento di Contabilità, approvato con deliberazione della Giunta n. 2 del 01.02.2017 e successivamente modificato con deliberazione della Giunta n. 37 del 24.06.2021;

Richiamato il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei contratti pubblici" e successive modificazioni e integrazioni;

Richiamato il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE"" limitatamente alle disposizioni ancora in vigore;

Richiamato l'art. 31 del d.lgs. 50/2016 rubricato "Ruolo e funzioni del responsabile del procedimento negli appalti e nelle concessioni";

Viste le vigenti linee guida n. 3 attuative del codice dei contratti predisposte dall'ANAC recanti ad oggetto "Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni";

Rilevato che al fine di procedere all'acquisizione del servizio in oggetto, assume il ruolo di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) il sottoscritto responsabile del servizio;

Visto l'articolo 113 del d.lgs. n. 50/2016 rubricato "Incentivi per funzioni tecniche", che ai commi 2 e 3 prevede che le amministrazioni pubbliche destinino a un apposito fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento, modulate sull'importo dei lavori, servizi e forniture posti a base di gara, per le funzioni tecniche svolte dai propri dipendenti per le attività di programmazione della spesa per investimenti, per la verifica preventiva dei progetti di predisposizione e di controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici, di responsabile unico del procedimento, di direzione dei lavori e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico, stabilendo inoltre che l'ottanta per cento delle risorse finanziarie di tale fondo sia ripartito con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, sulla base di apposito regolamento adottato dalle amministrazioni secondo i rispettivi ordinamenti, tra il responsabile unico del procedimento e gli soggetti che svolgono funzioni tecniche nonché tra i loro collaboratori;

Visto il Regolamento per gli incentivi per funzioni tecniche di cui all'art. 113 del d.lgs. 50/2016 approvato con deliberazione della Giunta n. 80 del 23 dicembre 2019;

Dato atto che non occorre prevedere la quota per l'incentivo di cui all'art. 113 del d.lgs. 50/2016 nel rispetto di quanto indicato nel citato regolamento;

Richiamato l'articolo 192 "Regime speciale degli affidamenti in house" del d.lgs. 50/2016 che testualmente recita:

*1. È istituito presso l'ANAC, anche al fine di garantire adeguati livelli di pubblicità e trasparenza nei contratti pubblici, l'elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house di cui all'articolo 5. L'iscrizione nell'elenco avviene a domanda, dopo che sia stata riscontrata l'esistenza dei requisiti, secondo le modalità e i criteri che l'Autorità definisce con proprio atto. L'Autorità per la raccolta delle informazioni e la verifica dei predetti requisiti opera mediante procedure informatiche, anche attraverso il collegamento, sulla base di apposite convenzioni, con i relativi sistemi in uso presso altre Amministrazioni pubbliche ed altri soggetti operanti nel settore dei contratti pubblici. La domanda di iscrizione consente alle amministrazioni aggiudicatrici e agli enti aggiudicatori sotto la propria responsabilità, di effettuare affidamenti diretti dei contratti all'ente strumentale. Resta fermo l'obbligo di pubblicazione degli atti connessi all'affidamento diretto medesimo secondo quanto previsto al comma 3.*

*2. Ai fini dell'affidamento in house di un contratto avente ad oggetto servizi disponibili sul mercato in regime di concorrenza, le stazioni appaltanti effettuano preventivamente la valutazione sulla congruità economica dell'offerta dei soggetti in house, avuto riguardo all'oggetto e al valore della prestazione, dando conto nella motivazione del provvedimento di affidamento delle ragioni del mancato ricorso al mercato, nonché dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche.*

*3. Sul profilo del committente nella sezione Amministrazione trasparente sono pubblicati e aggiornati, in conformità alle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, in formato open-data, tutti gli atti connessi all'affidamento degli appalti pubblici e dei contratti di concessione tra enti nell'ambito del settore pubblico, ove non secretati ai sensi dell'articolo 162.*

Visto, inoltre, l'articolo 5 "Principi comuni in materia di esclusione per concessioni, appalti pubblici e accordi tra enti e amministrazioni aggiudicatrici nell'ambito del settore pubblico" del d.lgs. 50/2016 che testualmente recita:

1. Una concessione o un appalto pubblico, nei settori ordinari o speciali, aggiudicati da un'amministrazione aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore a una persona giuridica di diritto pubblico o di diritto privato non rientra nell'ambito di applicazione del presente codice quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

- a) l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore esercita sulla persona giuridica di cui trattasi un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi;
- b) oltre l'80 per cento delle attività della persona giuridica controllata è effettuata nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'amministrazione aggiudicatrice controllante o da altre persone giuridiche controllate dall'amministrazione aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore di cui trattasi;
- c) nella persona giuridica controllata non vi è alcuna partecipazione diretta di capitali privati, ad eccezione di forme di partecipazione di capitali privati le quali non comportano controllo o potere di veto previste dalla legislazione nazionale, in conformità dei trattati, che non esercitano un'influenza determinante sulla persona giuridica controllata.

2. Un'amministrazione aggiudicatrice o un ente aggiudicatore esercita su una persona giuridica un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi ai sensi del comma 1, lettera a), qualora essa eserciti un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della persona giuridica controllata. Tale controllo può anche essere esercitato da una persona giuridica diversa, a sua volta controllata allo stesso modo dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore.

3. Il presente codice non si applica anche quando una persona giuridica controllata che è un'amministrazione aggiudicatrice o un ente aggiudicatore, aggiudica un appalto o una concessione alla propria amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore controllante o ad un altro soggetto giuridico controllato dalla stessa amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore, a condizione che nella persona giuridica alla quale viene aggiudicato l'appalto pubblico non vi sia alcuna partecipazione diretta di capitali privati, ad eccezione di forme di partecipazione di capitali privati che non comportano controllo o potere di veto prescritte dalla legislazione nazionale, in conformità dei trattati, che non esercitano un'influenza determinante sulla persona giuridica controllata.

4. Un'amministrazione aggiudicatrice o un ente aggiudicatore può aggiudicare un appalto pubblico o una concessione senza applicare il presente codice qualora ricorrano le condizioni di cui al comma 1, anche in caso di controllo congiunto.

5. Le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori esercitano su una persona giuridica un controllo congiunto quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

- a) gli organi decisionali della persona giuridica controllata sono composti da rappresentanti di tutte le amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori partecipanti. Singoli rappresentanti possono rappresentare varie o tutte le amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori partecipanti;
- b) tali amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori sono in grado di esercitare congiuntamente un'influenza determinante sugli obiettivi strategici e sulle decisioni significative di detta persona giuridica;
- c) la persona giuridica controllata non persegue interessi contrari a quelli delle amministrazioni aggiudicatrici o degli enti aggiudicatori controllanti.

6. Un accordo concluso esclusivamente tra due o più amministrazioni aggiudicatrici non rientra nell'ambito di applicazione del presente codice, quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

- a) l'accordo stabilisce o realizza una cooperazione tra le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti, finalizzata a garantire che i servizi pubblici che essi sono tenuti a svolgere siano prestati nell'ottica di conseguire gli obiettivi che essi hanno in comune;
- b) l'attuazione di tale cooperazione è retta esclusivamente da considerazioni inerenti all'interesse pubblico;
- c) le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione.

7. Per determinare la percentuale delle attività di cui al comma 1, lettera b), e al comma 6, lettera c), si prende in considerazione il fatturato totale medio, o una idonea misura alternativa basata sull'attività, quale i costi sostenuti dalla persona giuridica o amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore nei settori dei servizi, delle forniture e dei lavori per i tre anni precedenti l'aggiudicazione dell'appalto o della concessione.

8. Se, a causa della data di costituzione o di inizio dell'attività della persona giuridica o amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore, ovvero a causa della riorganizzazione delle sue attività, il fatturato o la misura alternativa basata sull'attività, quali i costi, non è disponibile per i tre

*anni precedenti o non è più pertinente, è sufficiente dimostrare, segnatamente in base a proiezioni dell'attività, che la misura dell'attività è credibile.*

*9. Nei casi in cui le norme vigenti consentono la costituzione di società miste per la realizzazione e gestione di un'opera pubblica o per l'organizzazione e la gestione di un servizio di interesse generale, la scelta del socio privato avviene con procedure di evidenza pubblica.*

Dato atto che la Regione Autonoma Valle d'Aosta ha presentato ad ANAC apposita domanda di iscrizione all'elenco delle amministrazioni aggiudicatrici (per la Regione e gli enti locali di cui l'Unité è parte) che affidano ai propri organismi in house providing relativamente alla società IN.VA. S.p.a.;

Richiamata la legge regionale 28 aprile 2022, n. 3 di modifica della legge regionale 17 agosto 1997, n. 81 con la quale è stata costituita IN.VA. S.p.a. (società per azioni nel settore dello sviluppo dell'informatica), necessaria e propedeutica all'aggiornamento dello Statuto della società al fine di renderlo conforme alle disposizioni di cui all'art. 5 comma 5 lettera a) del citato d.lgs. 50/2016;

Ritenuto, nelle more del perfezionamento dell'iscrizione dell'Unité all'elenco delle amministrazioni aggiudicatrici che affidano ai propri organismi in house providing (IN.VA. S.p.a.), di poter procedere all'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 192 del d.lgs. 50/2016, a IN.VA. S.p.a. del servizio di cui in oggetto;

Dato atto che la valutazione della congruità economica dell'offerta del servizio deriva dalla procedura aperta posta in essere dalla stessa IN.VA. S.p.a. e sopra richiamata per la selezione di un prodotto di mercato per la gestione dei processi amministrativi e gestionali degli enti locali, certificato per l'erogazione in cloud secondo le indicazioni AGID e comprensivo delle funzioni di colloquio con le principali piattaforme nazionali e regionali;

Vista l'offerta formulata da IN.VA. S.p.a., assunta agli atti al prot. n. 9676 in data 22 agosto 2022, relativa a progettazione, configurazione personalizzata, impianto, formazione e avviamento (spese una tantum) della *Soluzione innovativa per l'informatizzazione dei processi amministrativi degli enti locali della Valle d'Aosta (INVA-SIEL)* per l'Unité e n. 12 Comuni membri (escluso il Comune di Sarre che ha attivato in autonomia e precedentemente la migrazione ai nuovi applicativi facendosi carico delle relative spese);

Visto il documento unico di regolarità contributiva DURC, acquisito on line in data 13 giugno 2022 prot. INAIL 33411069 con scadenza validità l'11 ottobre 2022, dal quale risulta la regolarità in materia previdenziale, assicurativa e antinfortunistica dell'operatore economico IN.VA. SPA;

#### DETERMINA

- 1) di prendere atto che le funzioni di RUP per l'affidamento di cui in oggetto sono state svolte dal sottoscritto responsabile del servizio;
- 2) di dare atto che il RUP dovrà curare tutti gli adempimenti di cui all'art. 31 del d.lgs. n. 50/2016 e alle citate linee guida ANAC n. 3;
- 3) di dare atto che il sottoscritto Responsabile del servizio, in qualità di RUP, con la sottoscrizione del presente provvedimento, attesta, ai sensi dell'art. 6bis della l. 241/1990 e s.m.i. e del Codice di comportamento dei dipendenti degli enti di cui all'art. 1, c. 1 della l.r. n. 22/2010, l'insussistenza di conflitti d'interesse, anche eventuali, con l'operatore economico affidatario;
- 4) di dare atto che - nel rispetto delle disposizioni normative vigenti e del regolamento dell'ente - per il presente affidamento non si procederà alla costituzione del fondo incentivante di cui all'art. 113 del d.lgs. 50/2016;
- 5) di affidare – per le motivazioni di fatto e di diritto in premessa indicate e che qui si intendono espressamente richiamate e approvate - all'operatore economico IN.VA. S.p.a. con sede a Brissogne (AO) in località L'Île-Blonde n. 5 - PI 00521690073 - ai sensi dell'art. 192 del d.lgs. 50/2016, il servizio di progettazione, configurazione personalizzata, impianto, formazione e avviamento della *Soluzione innovativa per l'informatizzazione dei processi amministrativi degli enti locali della Valle d'Aosta (INVA-SIEL)* per l'Unité e n. 12 Comuni membri (escluso il Comune di Sarre che ha attivato in autonomia e precedentemente la migrazione ai nuovi applicativi facendosi carico delle relative spese) per un importo contrattuale pari ad € 165.573,77 oltre oneri fiscali ai sensi di legge;

- 6) di impegnare a favore di IN.VA. S.p.a. per il servizio di cui al precedente punto n. 5) la somma totale lorda di € 202.000,00 (pari ad € 165.573,77 + IVA ai sensi di legge) con imputazione al bilancio 2022/2024, in competenza all'esercizio finanziario 2022 come di seguito indicato:  
per € 172.300,00

|                      |   |
|----------------------|---|
| Missione             | 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione  |
| Programma            | 09 - Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali   |
| Titolo               | 2 - Spese in conto capitale   |
| Macroaggregato       | 202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni  |
| Capitolo/articolo    | 20901/36 CDC 6106 - SISTEMI INFORMATIVI PER GLI ENTI CONVENZIONATI - ACQUISTO BENI MOBILI DUREVOLI - SOFTWARE |
| Voce piano dei conti | U.2.02.03.02.002  |

per € 29.700,00

|                      |   |
|----------------------|---|
| Missione             | 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione  |
| Programma            | 08 - Statistica e sistemi informativi   |
| Titolo               | 2 - Spese in conto capitale   |
| Macroaggregato       | 202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni                                      |
| Capitolo/articolo    | 20901/3 CDC 6102 - SISTEMI INFORMATIVI INTERNI - ACQUISTO BENI MOBILI DUREVOLI - SOFTWARE |
| Voce piano dei conti | U.2.02.03.02.002  |

- 7) di trasmettere copia del presente provvedimento all'operatore economico interessato - precisando che il vincolo contrattuale, ai fini civilistici, si intende perfezionato mediante scambio di corrispondenza commerciale di offerta e di accettazione ai sensi dell'art. 32, comma 14, del d.lgs. n. 50/2016 - che firmandolo per accettazione:
- assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziaria di cui all'art. 3, comma 7 della Legge n. 136/2010;
  - dichiara che costituirà specifica causa di risoluzione e decadenza dal rapporto contrattuale con la scrivente Amministrazione la mancata osservanza delle prescrizioni contenute nel Codice di comportamento dei dipendenti degli enti locali di cui all'art. 1, comma 1 della l.r. 22/2010 approvato con deliberazione della Giunta n. 1 del 22.01.2014 in quanto applicabili a norma dell'art. 54 del d.lgs. 165/2001 e successive modificazioni di cui si consegna copia;
- 8) di pubblicare, ai sensi dell'articolo 29, comma 1, del d.lgs. n. 50/2016, gli atti relativi alla procedura nella sezione "amministrazione trasparente" di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
SEGRETERIA  
Marie Françoise Quinson  
(Firmato digitalmente)

